



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sul **funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del
COMUNE DI PORTO TORRES per l'anno 2021**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTO, in particolare, l'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'art. 3, comma 1, sub e) del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 – e dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2022/INPR dell'11 novembre 2022 recante "Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'anno 2021 (Art. 148, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)";

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, recante "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19";

VISTA la deliberazione della Sezione di controllo della Regione Sardegna n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 recante l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione di controllo della Regione Sardegna n. 4/2023 del 21 febbraio 2023 con il quale è stata assegnata al magistrato relatore l'attività di verifica sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Porto Torres nell'anno 2021;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'anno 2021 del Comune di Porto Torres;

VISTI i regolamenti, gli atti, i provvedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la nota di deferimento del magistrato istruttore prot. n. 203 del 16 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 1 del 19 gennaio 2024 con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Valeria Mascello;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148, comma 1, del TUEL dispone che le Sezioni regionali, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tal fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni. Il referto-questionario deve essere predisposto sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 28/2014/INPR del 24 novembre 2014 si è espressa nel senso che le finalità del controllo esterno della Corte comprendono: la verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; la valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati; la verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; la rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; il monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici

dell'Ente; il monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra Enti e organismi partecipati.

Ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l. n. 20/1994 e ss.mm. e dai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 248 del TUEL, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

2. Con deliberazione n. 16/2022/INPR dell'11 novembre 2022, la Sezione delle Autonomie ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2021. Come indicato nelle Linee guida, il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce *«il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali»*; il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno *«aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente»* (cfr. deliberazione n. 16/2022/INPR).

La relazione sul funzionamento del sistema dei controlli interni conserva in buona parte inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli anni precedenti, essendo strutturata in forma di questionario a risposta sintetica articolato in distinte sezioni riferite ai seguenti argomenti:

Sistema dei controlli interni; Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi. Ciascuna sezione è corredata da uno spazio dedicato ad eventuali note, posto dopo i quesiti. Inoltre, è inserita una appendice "Covid", strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare l'emergenza pandemica, una appendice dedicata al lavoro agile e la nuova appendice dedicata al PNRR e al PIAO. Le Linee guida hanno previsto la trasmissione del referto, mediante il sistema operativo ConTe, alla competente Sezione Regionale di Controllo entro il 31 gennaio 2023, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalla Sezione competente. A partire dal 2023 la compilazione del questionario deve essere compiuta attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale".

3. La relazione sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Porto Torres per l'anno 2021 è stata trasmessa nei termini e con le modalità stabilite.

In riscontro a nota del magistrato istruttore (nota prot. n. 3349 del 12 giugno 2023), con nota acquisita al prot. n. 3385 del 16 giugno 2023, il Comune di Porto Torres ha trasmesso ampia documentazione relativamente agli atti e documenti richiamati nel referto trasmesso.

La Sezione ha altresì acquisito agli atti, tramite il sito *web* istituzionale (sezione "Amministrazione Trasparente"), i seguenti atti: Statuto comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 5 marzo 2008); Regolamento di contabilità armonizzata (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26 marzo 2021); Regolamento per la disciplina dei controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 3 dicembre 2021);

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 24 gennaio 2011); Regolamento sul controllo delle società partecipate non quotate (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 31 luglio 2017); Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 17 marzo 2020).

4. Nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23 del 16 agosto 2019, recante *"Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali esercizio 2017"*, il Comune di Porto Torres veniva collocato tra gli enti a rischio *"medio-alto"* di controllo, vale a dire tra gli enti che *«stentano ancora ad avviare numerose tipologie di controlli e, per lo più, tendono a considerare i controlli interni come un semplice adempimento formale (piuttosto che un'opportunità ed una garanzia per l'Ente)»*.

Negli anni la Sezione per il controllo della Regione Sardegna ha svolto diverse verifiche sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nel Comune di Porto Torres sollecitando l'ente a superare le criticità e carenze riscontrate (deliberazioni n. 143/2016/VSGC, n. 8/2018/VSGC, n. 156/2020/VSGC, n. 30/2021/VSGC). Nell'ultima verifica compiuta con riguardo all'anno 2020 (deliberazione n. 123/2022/VSGC del 15 luglio 2022), la Sezione ha espresso una valutazione di complessiva adeguatezza degli strumenti e delle metodologie adoperate, pur evidenziando profili di criticità e carenze del sistema necessitanti di integrazioni e idonee misure correttive nell'ambito dell'assetto gestionale, organizzativo e regolamentare dell'ente. La Sezione ha riscontrato criticità e carenze soprattutto rispetto al controllo sulla qualità dei servizi, al controllo di gestione (carente attività di reportistica; mancata adozione di una contabilità analitica e contabilità economico patrimoniale con il

metodo della partita doppia; carenza di indicatori in diversi obiettivi) e al controllo strategico (svolto parzialmente).

In relazione ai controlli svolti nell'anno 2021, di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e dell'analisi svolte, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'ente intestate a questa Sezione.

5. Ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL **il controllo di regolarità amministrativa e contabile** è effettuato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile avviene anche nella fase successiva con le modalità definite dall'Ente, sotto la direzione del Segretario e nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 2 del TUEL sono soggette a controllo successivo *«le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento»*.

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/2019/INPR, l'«*art. 147 bis del TUEL, dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario e alla stregua di tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate*»; i metodi di campionamento dovrebbero essere *«affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico»*. Inoltre, per valutare gli esiti del controllo, occorre conoscere se le eventuali anomalie accertate siano state trasmesse ai responsabili dei servizi, in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, *«per*

valutare gli esiti del controllo di regolarità, è fondamentale conoscere se, in caso di riscontrate anomalie, siano state trasmesse ai responsabili dei servizi le necessarie direttive cui conformarsi, direttive che recepiscono le osservazioni formulate dall'organo di controllo. Trattasi del momento essenziale in cui le correzioni e i miglioramenti hanno modo di attuarsi» (cfr. deliberazione n. 22/2019/INPR); se sono tralasciate le azioni correttive viene meno il fine ultimo del controllo (in tal senso la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il nuovo Regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni (deliberazione C.C. n. 95 del 3 dicembre 2021) tratta tale controllo agli artt. 4 e 5.

Secondo le nuove norme regolamentari (art. 4, comma 10) il controllo successivo è effettuato, nel rispetto del principio di significatività, su tutti gli atti dirigenziali di valore superiore a 30.000 euro, su tutti gli atti segnalati da amministratori e dirigenti nonché su quelli che il Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile Anticorruzione, ritenga di sottoporre a controllo. Esso, inoltre, è effettuato attraverso un campionamento che interessa il 7% del totale degli atti adottati da ogni dirigente (la percentuale sale al 15% in caso di atti ritenuti a maggior rischio di corruzione).

Dall'esame del referto e della documentazione acquisita in atti si evidenzia che sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile n. 571 atti sui 3.209 atti adottati.

Il controllo è stato svolto con cadenza semestrale e con la predisposizione di due report che sono stati recepiti nella deliberazione G.C. n. 202 del 26 ottobre 2021 (*"Presa d'atto delle risultanze del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, svolto sugli atti del primo semestre 2021"*) e nella deliberazione G.C. n. 78 del 4 maggio 2022 (*"Presa d'atto*

delle risultanze del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, svolto sugli atti del secondo semestre 2021”).

Rispetto al metodo di campionamento adoperato, le relazioni del Segretario Generale riportano che l'attività è stata svolta, per il primo semestre, in conformità al Regolamento sui controlli interni del 2013, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento, «*con l'individuazione ed estrazione dei provvedimenti sottoposti a controllo totalmente automatizzata, grazie all'attivazione di uno specifico programma, realizzato dal CED interno dell'Ente, capace di dialogare con il sistema informatico di gestione documentale, il quale, a sua volta, si basa sulla classificazione degli atti per Area dirigenziale*». In conformità alle norme del regolamento comunale, il campione di determinazioni da controllare è stato costituito da tutte le determinazioni dirigenziali aventi un importo superiore a 30.000 euro e dal 10% del totale degli atti adottati da ciascun Dirigente.

A partire dal secondo semestre 2021, il controllo è stato effettuato in conformità alle nuove norme regolamentari, con l'estrazione del campione effettuata secondo una procedura informatizzata, a cura dei servizi informativi dell'ente.

La relazione del Segretario Generale dà anche atto della ritenuta opportunità, vista la situazione di emergenza sanitaria, di effettuare verifiche a campione su atti di spesa finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid (attività che ha riguardato n. 13 atti, i cui esiti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 18/01/2022). Nella relazione, il Segretario Generale dà altresì atto delle note informative trasmesse ai dirigenti responsabili in ordine agli esiti del controllo svolto sugli atti in conformità alle previsioni regolamentari.

Gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile effettuati nell'anno precedente non hanno concorso alla

individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo.

Nel referto trasmesso l'ente richiama una sola regolarità sanata (con nota del Segretario Generale prot. n. 34704 del 15709/2021 è stata segnalata al dirigente responsabile l'irregolarità dell'atto prot. n. 2019 de 31/08/2021, successivamente sanata mediante interruzione di concessione in proroga).

L'Ente dichiara che non sono stati effettuati specifici controlli o ispezioni. Dall'esame del referto risulta che sono state verificate le attestazioni di pagamento dopo i termini temporali previsti e che sono state implementate le procedure per monitorare i flussi di pagamento delle fatture nei casi di superamento dei termini di legge.

La dichiarazione resa sul punto non risulta corretta alla luce di quanto emerge nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto di gestione 2021. Infatti, l'Organo di revisione, nella relazione resa sul rendiconto di gestione 2021 attesta che l'ente non ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel; dall'altra parte, l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento previsto dall'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014 da cui si evince che *«L'indicatore annuale negativo pari a -0,12 evidenzia che l'Ente comunque rispetta i termini di legge previsti per i pagamenti»*.

L'ente riporta che sono state previste forme di vigilanza sugli agenti contabili e i funzionari delegati e sono state effettuate verifiche trimestrali di cassa e annuali di magazzino.

Nel prendere atto dei controlli successivi svolti, che risultano estesi ad un ampio e significativo numero di atti amministrativi, in ordine all'applicazione dell'art. 147-bis, comma 2, del TUEL la Sezione richiama

quanto considerato dalla Sezione delle Autonomie secondo cui *«risulterebbe utile disporre, di metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico»* (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG) e raccomanda all'Ente di implementare le attività di controllo sul piano del metodo di campionamento adoperato in modo che risulti pienamente conforme con l'art. 147-bis, comma 2, del TUEL e con le indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie.

La Sezione raccomanda, inoltre, all'ente di implementare le misure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture entro i termini di legge.

6. Ai sensi dell'art. 147 del TUEL il **controllo di gestione** è diretto a verificare *«l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati»*. L'art. 196 del TUEL individua lo scopo del controllo in questione nel *«garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa»*. Ai sensi dell'art. 197 del TUEL, il controllo di gestione si esplica attraverso: a) la predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti; c) la valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa (comma 2). Il controllo di gestione deve esser svolto riguardo ai singoli servizi e centri di costo, così da poter verificare analiticamente e complessivamente investimenti e risultati

(comma 3) e poter valutare nel miglior modo possibile efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (comma 4).

L'art. 198 del TUEL dispone che *«la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili»*. L'art. 198 bis del medesimo testo unico prescrive che il referto del controllo di gestione sia inviato, *«oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti»*.

Con riferimento al controllo di gestione, la Sezione delle Autonomie ha precisato che esso non può prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (cfr. deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR). La medesima Sezione ha altresì rimarcato che il controllo in oggetto *«ha carattere ciclico, la sua impostazione va preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali di breve periodo, affidati ai responsabili dei servizi con il piano esecutivo di gestione o con il piano dettagliato degli obiettivi»* e attraverso *«la comparazione tra costi e servizi si pervengono a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività intesa a realizzare gli obiettivi»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG), evidenziando che, *«affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare*

continuativamente le informazioni e i dati necessari» (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG cit.).

Il controllo di gestione è regolato anche agli artt. 19-24 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23 marzo 2021 è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2020/2025 e Sezione operativa 2021-2023. La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano di assegnazione delle risorse con deliberazione n. 114 in data 22/06/2021, successivamente modificato e integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 15/07/2021 e n. 229 del 03/12/2021.

La relazione sulla *performance* per l'anno 2021 è stata validata dal Nucleo di Valutazione (verbale n. 17 del 10 ottobre 2022) e approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 14 luglio 2022.

L'ente dichiara di aver svolto il controllo con la predisposizione di due report sullo stato di attuazione degli obiettivi, procedendo alla riprogrammazione degli stessi in più di dieci casi.

Le risultanze del monitoraggio intermedio svolto sono state approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 229 del 3 dicembre 2021 e con la relazione finale approvata con deliberazione n. 166 del 21 settembre 2022. In particolare, con la citata deliberazione n. 166 del 21 settembre 2022, è stato approvato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi di PEG alla data del 31 dicembre 2021 sulla base della proposta di aggiornamento del Nucleo di Valutazione.

L'Ente ha predisposto indicatori di efficacia, efficienza, di *output*, analisi finanziaria. Non sono stati elaborati ed applicati indicatori di attività/processo e di economicità.

Come confermato nella deliberazione n. 40 del 16 marzo 2021, sono state approvate le tariffe e/o contribuzioni relative all'esercizio di riferimento e,

a consuntivo, la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 39,62%. Secondo quanto riportato dall'ente il grado complessivo del raggiungimento degli obiettivi operativi nell'ambito dei servizi amministrativi, dei servizi tecnici e dei servizi alla persona è alto, dato che risulta confermato nella relazione sulla performance per il 2021. Come anche verificato per il 2020, l'ente non ha implementato la contabilità analitica per centri di costo, richiamando a giustificazione la carenza di personale e la necessità di formazione preventiva delle professionalità. A tale riguardo, nel referto trasmesso, l'ente comunica alla Sezione che è in corso la strutturazione degli uffici preposti, precisando quanto segue: *«Nel 2021, il controllo di gestione è stato effettuato utilizzando i sistemi informativi già disponibili (bilancio di previsione, PEG, rilevazioni relative alle fasi dell'entrata e della spesa, fatture, rendiconto di gestione, compresa la contabilità economica tenuta con il metodo della partita doppia) e delle informazioni di carattere economico, patrimoniale ed extra-contabile. Il grado di criticità si è ridotto rispettivamente a medio (controllo di gestione) e basso (controllo strategico) rispetto al precedente referto annuale, anche a seguito delle intervenute modifiche regolamentari».*

Tuttavia, l'ente non ha predisposto né conseguentemente trasmesso alla Sezione il referto sul controllo di gestione previsto nella fase conclusiva del controllo dagli artt. 198 e 198-bis del TUEL.

La mancata implementazione del sistema del controllo di gestione basata sulla contabilità analitica per centri di costo sarebbe stata la ragione di tale inadempienza rispetto alle previsioni normative dettate dal TUEL e riprese nello stesso regolamento comunale (artt. 21, comma 2, lettera c, e 22, comma 1, lettera j) e dal Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni).

Nel richiamare quanto già espresso rispetto all'ultima verifica compiuta per l'anno 2020, la Sezione sollecita ulteriormente l'Ente nell'attuazione delle misure necessarie a svolgere correttamente il controllo di gestione, evidenziando la necessità che sia adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, ai fini di una puntuale valutazione dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e che sia predisposto il referto annuale sul controllo di gestione con conseguente trasmissione dello stesso anche alla Sezione (artt. 198 e 198 *bis* del TUEL). La relazione prevista dall'art. 198 del TUEL, come si evidenzia anche nel Regolamento comunale, costituisce la fase consuntiva del controllo di gestione, tesa a rilevare l'attuazione degli obiettivi nonché i risultati conseguiti sul piano dell'efficienza, efficacia, economicità, adeguatezza e qualità dei servizi.

7. Ai sensi dell'art. 147-*ter* del TUEL il **controllo strategico** è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la *«rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici»*. Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, il controllo strategico *«non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni tratta il controllo strategico agli artt. 6-9.

Nel referto trasmesso con riguardo al 2021, il controllo strategico risulta operativamente integrato con il controllo di gestione, ma non si utilizzano, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello del bilancio, le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni allocative delle risorse, di gestione dei servizi e politiche tariffarie; sono effettuate verifiche preventive tecnico-economiche sulle scelte di programmazione, mentre gli indicatori predisposti e applicati nel 2021 sono stati quelli di mantenimento, di *performance* individuale e organizzativa, di miglioramento della qualità dei servizi, di innovazione e sviluppo. Per quanto concerne gli obiettivi strategici raggiunti, l'ente dichiara che *«nella relazione sulla performance 2021 viene riportata la percentuale sullo stato di attuazione dei singoli obiettivi strategici. In ogni caso gli obiettivi sono stati raggiunti con un grado superiore al 90%»*.

Il Comune dichiara che l'organo di indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi avvalendosi di alcuni parametri indicati nel questionario ("risultati raggiunti rispetto agli obiettivi", "tempi di realizzazione rispetto alle previsioni", "grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati"), ma non del "rispetto degli standard di qualità prefissati" e dell'"impatto socio-economico dei programmi". Il Comune ha indicato che il monitoraggio sul P.E.G. è avvenuto con tempistica variabile, specificando che *«viene effettuato un monitoraggio costante a sistema sullo stato di avanzamento del PEG da parte di ciascun responsabile; mentre unitamente agli organi di indirizzo politico viene effettuato 1 volta/anno un monitoraggio intermedio»*.

Come già evidenziato, con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 21 settembre 2022 è stato approvato lo stato di attuazione degli obiettivi

strategici e degli obiettivi di PEG alla data del 31 dicembre 2021 sulla base della proposta di aggiornamento del Nucleo di Valutazione.

La Sezione rileva il lungo lasso di tempo intercorso per l'aggiornamento degli obiettivi strategici e degli obiettivi del P.E.G. 2021-2023 (anno 2021) e raccomanda all'Ente di implementare le relative attività di monitoraggio nei prossimi cicli di controllo.

La Sezione evidenzia, altresì, l'importanza dell'utilizzo di tutti gli indicatori considerato che *«La rilevazione degli esiti ottenuti rispetto agli obiettivi predeterminati, si realizza attraverso la valutazione delle performances degli amministratori, delle risorse impiegate e a disposizione, dei tempi fissati e ottenuti di realizzazione, delle procedure operative attivate e le rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione degli utenti»* (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

8. Ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, il **controllo sugli equilibri finanziari** è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell'organo di revisione ed il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. La richiamata disposizione stabilisce che *«il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni»*.

Il controllo di cui trattasi è destinato ad individuare i flussi informativi necessari per attivare tempestivamente gli opportuni processi correttivi a fronte di un andamento gestionale incompatibile con le previsioni di bilancio, in funzione di ripristino dell'equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Gli equilibri finanziari riguardano le gestioni di competenza, di cassa e dei residui.

Il Comune di Porto Torres ha delineato le linee fondamentali di questa tipologia di controllo in conformità con il quadro normativo di riferimento, con un rinvio del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni (art. 49) al Regolamento di contabilità armonizzata (artt. 60-64), approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 26 marzo 2021. L'art. 60 del Regolamento prevede n. 2 report semestrali per il controllo sugli equilibri finanziari.

L'ente riporta nel referto trasmesso alla Sezione che il Responsabile del Servizio finanziario ha adottato specifici indirizzi e/o coordinamenti per lo svolgimento del controllo ed il coinvolgimento nel controllo in argomento degli Organi di governo, del Segretario generale e dei responsabili dei servizi per più di due volte nel corso dell'anno.

Dall'esame del referto trasmesso risulta quanto segue: non è stato necessario adottare le misure per il ripristino del riequilibrio finanziario per la gestione di competenza, per la gestione dei residui e per la gestione di cassa; non è stato necessario impegnare la quota libera dell'avanzo di amministrazione (art. 187, comma 2, lett. b), del TUEL) per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL ed è stata assicurata la compatibilità del programma dei pagamenti con la disponibilità di cassa. L'ente dichiara che non ricorre la fattispecie dell'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere contabile, amministrativo o contrattuale (art. 183, comma 8, del TUEL) per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute nonché della ricostituzione della consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL. L'ente dichiara, infine, la mancanza di segnalazioni (art. 153, comma 6, del TUEL) per il costituirsi di situazioni – non compensabili con maggiori entrate o con minori spese – tali da provocare squilibri di bilancio.

Il Comune di Porto Torres ha approvato il proprio bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2021.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 luglio 2021 è stato verificato ed approvato il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22 luglio 2022 è stato approvato il rendiconto di gestione per il 2021, su cui l'Organo di revisione ha espresso un giudizio positivo (verbale n. 9 del 1° luglio 2022), attestando di non aver rilevato, nel corso del 2021, gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente, evidenziando in particolare nelle conclusioni della relazione predisposta, da una parte, la necessità di implementare il sistema di contabilità economica ed il suo raccordo con le scritture contabili, dall'altra, la rilevanza dei seguenti aspetti: adozione delle misure organizzative adeguate al fine del miglioramento dei tempi di pagamento; adozione delle misure necessarie al fine di migliorare la gestione dei residui attivi con particolare attenzione alle entrate tributarie ed extratributarie; monitoraggio attento dell'attività di recupero dei crediti al fine di non arrecare alcun pregiudizio per l'ente; rispetto del principio generale della chiarezza del bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa).

Dall'esame della documentazione acquisita in atti in sede istruttoria si evince che il Responsabile del Servizio finanziario ha svolto il controllo con la prevista attività reportistica, predisponendo, in particolare, la relazione riferita al primo semestre ai fini della verifica degli equilibri di bilancio (approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 31 agosto 2021) e la relazione conclusiva ai fini dell'approvazione del rendiconto di

gestione del 2021. Risulta, inoltre, dalla relazione sulla gestione 2021, allegata al Rendiconto di gestione 2021, che il Responsabile del Servizio finanziario ha adottato tre determinazioni dirigenziali comportanti variazioni di bilancio.

Il controllo sugli equilibri finanziari è stato integrato con quello sugli organismi partecipati, come anche si evince dalla relazione dell'Organo di revisione in ordine al rendiconto di gestione 2021 (verbale n. 9 del 1° luglio 2022) che, tra l'altro, rileva che nel risultato di amministrazione non è stata accantonata alcuna somma per il fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende e delle società partecipate. Il bilancio consolidato 2021 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 18 ottobre 2022.

9. In merito al **controllo sugli organismi partecipati**, l'art. 147-*quater* del TUEL dispone che l'ente locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. Inoltre, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate devono essere rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il controllo sugli organismi partecipati implica che l'ente locale definisca un sistema di controlli sulle società partecipate, esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, organizzando e gestendo un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Con riferimento al controllo in argomento, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, ha precisato che i controlli in esame *«devono tener conto della chiarezza degli obiettivi, degli impegni assunti, dei contenuti del contratto di servizio e dei poteri che gli accordi riservano all'Ente proprietario»*; quest'ultimo *«organizza un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra sé e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la loro qualità e il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica»* e *«tutti questi aspetti si articolano in una molteplicità di elementi conoscitivi, indispensabili ad effettuare il monitoraggio sull'andamento della società e a introdurre le misure correttive»*.

Il Comune di Porto Torres ha regolato il controllo sugli organismi partecipati agli artt. 25 - 48 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che contempla rilevanti e compiuti aspetti di indirizzo, vigilanza, verifica sia preventivi che *in itinere* e successivi.

La Sezione ha verificato l'adempimento degli obblighi di trasmissione del provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP con deliberazione Consiglio comunale n. 78 del 29 settembre 2017.

Con deliberazione C.C. n. 77 del 30 dicembre 2022 è stato approvato il provvedimento recante la revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche ai sensi dell'art. 20 del TUSP relativamente alle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2021.

Come già evidenziato, il bilancio consolidato 2021 dell'ente è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 18 ottobre 2022.

In base ai documenti esaminati, nel 2021 il Comune di Porto Torres risulta titolare di partecipazioni nei seguenti organismi: società in house Multiservizi S.r.l. (100% del capitale sociale); Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. (6,15% del capitale sociale); EGAS - Ente di governo dell'Ambito

della Sardegna (1,07% del capitale sociale); Abbanoa S.p.A. (0,18% del capitale sociale); Società per la Promozione Industriale del Nord Sardegna s.c.p.a. (1,20% del capitale sociale, in liquidazione); Fondazione Sardegna Isola del Romanico (1,447% del capitale sociale).

L'ente si è dotato di specifica struttura per il controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147 *quater*, comma 1, del TUEL.

Il Comune dichiara che sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali fra l'ente e le società partecipate, che è stata effettuata la prevista conciliazione dei rapporti creditori e debitori (art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) fra ente e organismi partecipati e che la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

La dichiarazione resa sul punto non è del tutto corretta alla luce di quanto emerge nel rendiconto di gestione 2021. Infatti, nella relazione dell'Organo di revisione (verbale n. 9 del 1° luglio 2022) risulta che quest'ultimo, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, ad eccezione della partecipata Abbanoa Spa. Rispetto a tale società, nella relazione sulla gestione allegata alla deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione 2021, l'Amministrazione risulta in fase di riconciliazione dei debiti e dei crediti considerata la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente.

Il Comune indica che gli organismi partecipati Abbanoa S.p.A. e ATP hanno pubblicato la Carta dei servizi; invece, la società in house Multiservizi S.r.l., pur svolgendo controlli di qualità, non ha adottato la Carta.

Nel referto trasmesso alla Sezione, l'ente dichiara che nello svolgimento del controllo ha elaborato e applicato indicatori di efficacia e di

economicità; non ha applicato indicatori di efficienza, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli utenti.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2022 è stata approvata la relazione relativa ai controlli sulle società partecipate predisposta dall'Area organizzazione, programmazione, bilancio, tributi e politiche del personale. Tale relazione costituisce l'unico report predisposto in ordine al controllo svolto, rispetto al quale lo stesso ente evidenzia, nel questionario-referto relativo al 2021, *«ritardi registrati nei flussi informativi dalla soc. controllata al Comune»*. La relazione concerne soprattutto il controllo svolto sulla società *in house* Multiservizi S.r.l.

Il rendiconto consolidato riporta i risultati di esercizio delle società partecipate (artt. 223 e 227, comma 2 *ter*, del TUEL).

Nel prendere atto delle attività di controllo svolte dal Comune, la Sezione raccomanda di implementare le stesse, rafforzando l'attività di indirizzo, di monitoraggio e di valutazione sugli organismi partecipati anche attraverso un'azione tesa a incrementare la tempistica degli scambi di informazioni con gli organismi stessi.

10. L'art. 147, comma 2, lett. e) del TUEL attribuisce agli enti locali il compito di garantire il **controllo della qualità dei servizi erogati**, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 23/2019, sottolinea che *«Il controllo di qualità è quello che più prettamente si applica in condizioni che presuppongono un livello di impegno civico avanzato, in cui alle prestazioni atte a soddisfare i bisogni si rapporta il gradimento dell'utenza»*. Invero, tale tipologia di controllo è funzionale all'individuazione dei bisogni dell'utenza dedotti dalla misurazione del

livello di soddisfazione e, in ultima analisi, costituisce un momento di verifica del grado di utilità effettivamente conseguito dall'attività di gestione.

Il Comune di Porto Torres ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. 10-18 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che ne delineano finalità, struttura (con il coordinamento del Segretario generale), strumenti e metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti, nonché l'integrazione del controllo di qualità con il ciclo della *performance*.

La Sezione ha verificato l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della *Carta dei Servizi Sociali* e dei costi contabilizzati dei servizi risalenti ad anni antecedenti il 2020.

L'ente ha compiuto rilevazioni sulla qualità effettiva di alcuni servizi, inclusi i servizi affidati alla partecipata Multiservizi S.r.l., indicando che nello svolgimento dei controlli ha applicato tutti gli indicatori previsti. L'ente ha indicato che, in base alle rilevazioni compiute, sono risultati soddisfatti i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza) nella percentuale almeno del 50%. L'ente dichiara che gli *standard* di qualità non sono conformati alla Carta dei Servizi e gli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, compiute solo su alcuni servizi, non sono stati pubblicati anche se evidenzia di aver attivato il sistema di controllo soltanto nel corso del 2021, cosicché non disporrebbe per tale ragione di dati statisticamente rilevanti ai fini della definizione degli standard.

L'ente ha altresì avviato un'attività di benchmarking su un campione di 20 enti locali tra i circa 200 compresi nella fascia da 20.000 a 30.000 abitanti, attraverso la consultazione dei rispettivi siti istituzionali; tuttavia, rileva che l'esito dell'attività svolta ha contribuito solo in minima parte a

migliorare l'organizzazione e attuazione dei controlli dell'ente e l'attività non sarebbe stata conclusa in ragione della dispendiosità in termini di tempo e di risorse umane. Nella fase di definizione degli *standard* di qualità l'ente non ha avviato consultazioni di soggetti portatori di interessi. Nonostante ciò, la valutazione dell'ente è nel senso di un innalzamento degli *standard* economici o di qualità dei servizi erogati nell'anno 2021.

Il Comune di Porto Torres riporta nel referto trasmesso che le intervenute modifiche regolamentari ed organizzative hanno determinato un miglioramento di tale controllo, con una diminuzione del grado di criticità da alto a basso, anche se l'entrata a pieno regime di tutte le attività di controllo è prevista nel biennio 2022/2023.

Nel prendere atto dell'avvio dell'attività di controllo sulla qualità dei servizi, ciò che costituisce un evidente progresso rispetto alle precedenti verifiche compiute, la Sezione raccomanda all'ente di proseguire nello svolgimento delle attività necessarie a verificare la qualità dei servizi erogati dall'ente e dagli organismi partecipati.

11. Dall'esame del referto trasmesso risulta che, nel corso del 2021, il Comune di Porto Torres ha verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla **situazione emergenziale COVID-19**, connessi alle risorse disponibili e assegnati ai vari Settori, svolgendo anche il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in seguito all'adozione del lavoro agile e l'analogo monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi.

12. L'ente riporta che, nel corso del 2021, il 53,00% del personale a tempo indeterminato non dirigenziale ha effettuato prestazioni lavorative in regime di **lavoro agile**, riscontrando una difficoltà di livello "basso" in tutte le tipologie di attività; inoltre, gli organi di controllo interno hanno

verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici realizzati dall'ente; infine i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo il tracciamento delle relative attività, in quanto *«l'organizzazione del lavoro in modalità LAE, attraverso i file di log della VPN e degli applicativi, consentiva di tracciare l'attività quotidianamente svolta»*. L'ente riferisce che non sono stati individuati specifici indicatori per monitorare i risultati del lavoro agile, precisando che *«gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, nonostante le difficoltà legate alle disposizioni emergenziali dovute all'epidemia da Covid-19, garantendo, nei limiti della fattibilità, la presenza nella sede comunale e organizzando in maniera precisa e puntuale le attività in modalità lavoro agile»*.

13. In relazione al sistema dei controlli interni riferito agli **interventi da finanziare con risorse del PNRR**, l'ente risulta soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR, ma ha precisato nel questionario-referto di non avere adottato atti in relazione ai finanziamenti PNRR, ciò che giustificerebbe alcune risposte negative fornite nel questionario con riguardo all'assenza di specifici report e al mancato rafforzamento di alcune attività di controllo interno.

La Sezione si riserva di verificare l'adeguatezza dei controlli interni svolti nei prossimi cicli di verifica.

14. Nel 2021 il Comune di Porto Torres non aveva formulato una prima ipotesi di pianificazione propedeutica alla stesura del PIAO (art 6, d.l. n. 80/2021, e art 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 36/2022), né sono state individuate le procedure amministrative da semplificare e reingegnerizzare. A tale riguardo l'ente si è così giustificato: *«nel 2021 non sono state adottate ipotesi di pianificazione propedeutica alla stesura del PIAO, in attesa dello schema tipo previsto dall'art. 6 comma 6 del D.L. 80/2021. Lo schema tipo è stato adottato in data 30.06.2022»*.

15. Sulla base dell'esame della documentazione in atti, relativamente al sistema integrato dei controlli interni avviato nel Comune di Porto Torres, la Sezione ha riscontrato diversi profili di miglioramento rispetto alla verifica compiuta per l'anno 2020.

La Sezione valuta positivamente il rafforzamento del sistema sul piano regolamentare in ragione dell'avvenuta approvazione del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni, che ha sostituito il regolamento del 2013, così come il rafforzamento dei controlli successivi di regolarità tecnico-amministrativa con l'implementazione delle attività di verifica e di reportistica. Risulta altresì avviato il controllo sulla qualità dei servizi, tenuto anche conto dell'attivazione del questionario on line di gradimento dei servizi sul sito istituzionale, da cui è conseguita la deliberazione di Giunta n. 71 del 29 aprile 2022 recante l'approvazione del primo referto sul controllo della qualità dei servizi riferito al quarto trimestre 2021 - 1° trimestre 2022.

Ciò nonostante, permangono diverse criticità e carenze, verificate dalla Sezione e riportate in motivazione, rispetto alle quali si raccomanda all'Ente di adottare le iniziative necessarie ai fini del pieno funzionamento del sistema dei controlli interni.

In conclusione, nell'invitare l'ente ad una maggiore attenzione nella compilazione della relazione-questionario al fine di evitare incongruenze, la Sezione raccomanda allo stesso di:

a) nell'ambito del *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, implementare le misure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture entro i termini di legge; migliorare il *controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile* tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie, come richiamate in motivazione, affinché il campionamento degli atti sia svolto in base a tecniche motivate, di natura probalistico-statistica, con un'adeguata considerazione degli esiti

dei controlli di regolarità amministrativa e contabile svolti nell'anno precedente, così come dagli esiti del controllo di gestione;

b) adottare le misure necessarie ad assicurare un adeguato *controllo di gestione*, con l'applicazione di una compiuta contabilità economico-patrimoniale per l'intero ciclo complessivo di controllo e con la predisposizione del referto sul controllo di gestione da trasmettere anche alla Sezione;

c) implementare i *controlli sugli organismi partecipati* con una più ampia attività reportistica e adoperandosi per una più celere acquisizione delle informazioni da parte degli organismi partecipati;

d) proseguire nello svolgimento delle attività di *controllo sulla qualità dei servizi* erogati dall'ente e dagli organismi partecipati, adottando e pubblicando le Carte dei servizi, determinando i relativi standard di qualità consultando anche i soggetti portatori di interesse, valutando la qualità di servizi offerta da altri enti locali e proseguendo nell'attività di rilevazione della soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati;

e) adottare tutte le restanti misure organizzative tese al rafforzamento dei controlli interni sugli atti di spesa relativi ad interventi finanziati con risorse del PNRR.

La Sezione valuterà il superamento delle criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche sul funzionamento dei controlli interni relative agli esercizi futuri, riservandosi di effettuare ogni ulteriore approfondimento e verifica nei prossimi cicli di controllo intestati alla Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 148, comma 1, del TUEL, conclude la verifica sul funzionamento del sistema dei controlli interni nel Comune di Porto Torres nell'anno 2021 con una valutazione di parziale adeguatezza e invita il Comune di Porto Torres a rimuovere con idonee misure correttive le criticità e le carenze

riscontrate, come esposte in motivazione.

DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco di Porto Torres, al Presidente del Consiglio comunale di Porto Torres, al Segretario generale, all'Organo di revisione dei conti, nonché all'Assessore degli Enti Locali, Finanze, Urbanistica della Regione autonoma della Sardegna.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Firmato
IL RELATORE
Valeria Mascello

Firmato
IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 25 gennaio 2024

Firmato
IL DIRIGENTE
Giuseppe Mullano